

Articolo 6 – *Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video.
2. Le riprese fotografiche e video, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, formulata all'ente gestore, nelle modalità e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23, salvo nei casi in cui l'attività abbia come fine prevalente la promozione dell'AMP "Isole Ciclopi".